



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 27 – 07 DICEMBRE 2023

Udienza del 04 Dicembre 2023

PROCEDIMENTO n. 22.23/24 promosso da **M. S.** rappresentato dall'esercente la potestà genitoriale nei confronti della **A.S.D. VOLLEY META** in persona del legale rapp.te p.t.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- | | |
|------------------------|----------------|
| - Avv. Massimo Rosi | Presidente |
| - Avv. Antonio Amato | Vicepresidente |
| - Avv. Antonio Mennuni | Componente |

in relazione al Ricorso ex artt. 35, 37, 73 R.G. proposto dall'atleta M. S. rappresentato dall'esercente la potestà genitoriale nei confronti della A.S.D. VOLLEY META in persona del legale rapp.te p.t. per la riforma della deliberazione n. 6 emessa dalla Commissione Tesseramento Atleti F.I.P.A.V. ed affissa all'Albo in data 24 ottobre 2023

OSSERVA

Con ricorso datato 03/11/2023, il sig. G.S., quale genitore esercente la rappresentanza del figlio minore M. S., adiva codesto Tribunale chiedendo, previa integrale riforma del provvedimento reso dalla CTA ed oggetto di impugnativa, di disporre lo svincolo per giusta causa dell'atleta ricorrente dal sodalizio A.S.D. Volley Meta, determinando contestualmente l'equo indennizzo da corrispondere al sodalizio vincolante.

A sostegno del gravame, il ricorrente lamentava l'errata interpretazione da parte della CTA dell'art. 32 (rectius 35) n. 2 del RAT in applicazione del quale, condividendo l'eccezione sollevata dal sodalizio resistente, la Commissione aveva rigettato la domanda di svincolo per giusta causa in quanto improcedibile ed inammissibile, avendo l'atleta partecipato a svariate rappresentative regionali; motivo questo ostativo alla possibilità di richiedere lo svincolo per giusta causa, come sancito appunto dall'art. 35 del RAT.

Sul punto, il ricorrente rivelava di aver preso parte a semplici raduni collegiali senza però disputare alcuna competizione, eccependo peraltro che alcune delle convocazioni citate dalla difesa del sodalizio e fatte proprie dalla CTA andrebbero collocate nella stagione precedente



e pertanto non sarebbero comunque ostative alla facoltà di richiedere lo svincolo per giusta causa.

Con altro motivo, sostanzialmente congruente al primo, il ricorrente contestava alla CTA di non aver correttamente esaminato e valutato le prove documentali acquisite agli atti del procedimento; prove documentali che avrebbero dimostrato come l'atleta *“non abbia mai fatto parte delle rappresentative italiane che hanno disputato le competizioni (omissis) alle quali la Federazione Italiana ha partecipato”*. Il ricorrente pertanto ha chiesto a questo Tribunale di superare l'eccezione di inammissibilità, in virtù della quale la CTA ha rigettato la richiesta di svincolo senza esaminarne il merito, e dunque di accogliere tale richiesta, motivata con la possibilità - offerta all'atleta da altro sodalizio - di prender parte al campionato di Superlega maschile, anziché a quello di Serie B1 al quale è iscritto il sodalizio resistente.

Si costituiva la A.S.D. Volley Meta eccependo in via pregiudiziale il passaggio in giudicato delle domande non reiterate dal ricorrente dinanzi a questo Tribunale, ribadendo l'eccezione di inammissibilità formulata dinanzi alla CTA e da questa condivisa, rilevando nel merito l'assoluta carenza di prova in ordine alla circostanza che legittimerebbe l'istanza di svincolo e comunque chiedendo, in via meramente gradata, la condanna del ricorrente al pagamento di un equo indennizzo a fronte dello svincolo; indennizzo da commisurare alla durata del rapporto e soprattutto agli sforzi anche finanziari profusi dal sodalizio per assicurare un'adeguata crescita all'atleta, oggi ritenuto da tutti atleta di ottime prospettive.

Il Tribunale Federale convocava le parti per la riunione del 04 dicembre 2023 da tenersi in modalità di videoconferenza.

In tale sede comparivano il ricorrente di persona, il padre dello stesso ed il legale nominato Avv. Della Rosa, il quale si riportava al ricorso, contestando le eccezioni difensive del sodalizio e concludendo per l'accoglimento dell'istanza di svincolo; per la resistente compariva l'Avv. Alessandra Termini la quale insisteva sulle proprie eccezioni di rito e di merito e concludeva per il rigetto dell'istanza di svincolo ed in subordine per il riconoscimento di un equo indennizzo in favore del sodalizio in caso di accoglimento del ricorso.

Rimasto senza concreti riscontri l'invito a tentare la conciliazione, rivolto alle parti dal Presidente, all'esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Prima di affrontare il merito della controversia, occorre in primo luogo precisare che questo Collegio, in questa sede, opera come Organo giurisdizionale di primo grado e non come giudice di appello, stante la natura meramente amministrativa del provvedimento della CTA. In ragione di tale premessa, risulta priva di pregio l'eccezione con la quale il sodalizio resistente ha prospettato la possibilità che su alcune delle domande, formulate dall'atleta dinanzi alla CTA e non riproposte in questa sede, si sarebbe di fatto formato il giudicato. Non è dato comprendere quali siano queste domande che il ricorrente avrebbe abbandonato, visto che fin dall'inizio l'unica domanda esplicitata, peraltro in questa sede reiterata, è stata la richiesta di pronuncia dello svincolo per giusta causa ed è su questa che il Tribunale è chiamato a pronunciarsi; la conferma o la riforma della decisione della CTA sarà solo diretta ed implicita conseguenza della decisione che questo Tribunale andrà ad assumere.

Sempre in via pregiudiziale, ritiene questo Tribunale di non poter condividere la decisione della CTA circa l'inammissibilità dell'istanza di svincolo per effetto della condizione ostativa prevista dall'art. 35 comma 2 del R.A.T.

Detta norma infatti, nell'interpretazione suggerita dal tenore letterale della stessa ed anche comunque da opportune considerazioni pratiche, deve ritenersi che sancisca la non proponibilità della procedura di svincolo per giusta causa da parte di atleti che, nella stagione precedente quella in cui viene richiesto lo svincolo, abbiano **fatto parte** di rappresentative nazionali e/o territoriali, intendendo includere in tale categoria quegli atleti che siano stati chiamati a rappresentare la nazione, la regione o la provincia e che in tale veste abbiano partecipato alle relative competizioni e non anche a tutti quegli atleti, in numero assai più considerevole, che abbiano preso parte a semplici raduni e stage.

Trattasi infatti di norma che, proprio per la sua natura per certi versi pregiudizievole e comunque di portata speciale rispetto alla disciplina generale, non può essere suscettibile di interpretazione analogica. Sancire che a tutti quegli atleti, che in qualunque modo ed a qualunque titolo abbiano partecipato a raduni ed incontri di selezioni nazionali e/o territoriali, sia interdetta la possibilità di ottenere lo svincolo per giusta causa, equivarrebbe a svuotare in modo significativo una facoltà che il Regolamento ha inteso prevedere come regola generale e non come mera eccezione.

Nel caso che ci occupa, l'atleta M. S. risulta aver preso parte a semplici raduni programmatici, senza però far mai parte del roster convocato per partecipare a competizioni



effettive. Farebbe eccezione la partecipazione al Torneo delle Regioni che risulta però indetto ed iniziato nel contesto della stagione 2021/22 e dunque non in quella precedente alla formulazione dell'istanza di svincolo.

Alla luce delle argomentazioni che precedono la domanda di svincolo deve ritenersi ammissibile ed il Tribunale è dunque chiamato a pronunciarsi sulla stessa.

Venendo al merito della questione sottoposta al vaglio di questo Giudice, il ricorso – e con esso l'istanza ex art. 45 R.A.T. – non può trovare accoglimento non rinvenendosi negli atti del procedimento alcun elemento probatorio idoneo a comprovare l'effettiva decrescita tecnica che l'atleta avrebbe subito permanendo il vincolo in essere con il sodalizio resistente. Anche tra la documentazione allegata all'istanza depositata dinanzi alla CTA, documentazione di cui questo Tribunale quale Giudice di primo grado è chiamato a tener conto, non vi è traccia di alcun elemento utile ad asseverare la concreta possibilità per il ricorrente di prender parte ad un campionato di livello superiore a quello che gli sarebbe stato garantito dal sodalizio resistente.

In assenza di tale prova, da ritenersi presupposto essenziale del richiesto svincolo, il ricorso non può che essere respinto.

Al rigetto del ricorso segue l'incameramento della relativa tassa

PQM

Il Tribunale Federale delibera di respingere il ricorso presentato dal sig. G. S. quale genitore esercente la rappresentanza dell'atleta minorenni M. S. e dispone l'incameramento della tassa ricorsi.

Compensa integralmente le spese tra le parti.

Roma, 05 Dicembre 2023

Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 07 Dicembre 2023